

VERBALE DI ASSEMBLEA

Nel giorno 18 maggio 1952, in Bressa di Campoformido nella sala dell'Asilo, si è riunita ad ore 9 la Vicinia straordinaria dei Capifamiglia di Bressa, convocata con avviso diramato l'8 maggio 1952 dal Commissario Prefettizio per l'Amministrazione dei beni degli abitanti di Bressa, dott. Antonio Antonietti.-

- Viene fatto l'appello nominale dei capifamiglia; in base all'elenco predisposto dalle autorità comunali e ne risulta la presenza personale o per delega di 179 capifamiglia su 246 aventi diritto.

L'assemblea è pertanto validamente e legalmente costituita per la presenza diretta o per rappresentanza di oltre metà dei capifamiglia.

Il Commissario Prefettizio assume la presidenza dell'assemblea e viene assistito dal notaio dott. Giusto Bredzin, che assume le funzioni di segretario.

Vengono indi nominati quali scrutatori i signori: D'Agostini Rinaldo, Zuliani - Elia-Valentino fu Giobatta e Zuliani Erminio fu Pietro.-

Il Commissario dichiara aperta l'assemblea, espone le ragioni della riunione e legge l'ordine del giorno costituito da un unico oggetto:

Approvazione dello Statuto - Regolamento per l'amministrazione dei beni degli abitanti di Bressa e de

terminazione della quota percentuale delle rendite annuali nette da riservare alla Chiesa Parrocchiale di Bressa per gli edifici e per la provvista e manutenzione delle suppellettili e degli arredi sacri. Domanda la parola il sig. Zuliani Lionello di Giovanni e chiede, in via preliminare, perchè siano stati convocati i soli capifamiglia, invece che tutti gli abitanti maggiorenni di Bressa.

Il sig. D'Agostini Rinaldo sostiene pure la tesi del precedente, affermando che lo Statuto approvato nel 1924 attribuiva il diritto di partecipare alla Vicinia appunto a tutti gli abitanti maggiorenni della frazione.

Il Commissario risponde, rifacendosi alle antiche tradizioni della vicinia, che coinvolgono tale diritto soltanto ai capifamiglia e riferendosi comunque allo statuto in esame, che, all'art. 3, tratta l'argomento.

Viene indi data lettura dello Statuto-Regolamento.

Sull'art. 12 chiede la parola il sig. D'Agostini Rinaldo per sostenere che le spese previste al comma b) hanno carattere di necessità e che pertanto era opportuno riunire tale quota a quella prevista al comma a), facendosi luogo così ad un unico prelievo cumulativo.

Il sig. Genero Luca, per le stesse ragioni, preferisce che le spese di cui al comma b) vengono addirittura prededotte, unitamente alle imposte, tasse e spese di amministrazione e che la quota percentuale prevista al comma a) venga computata sul netto residuo.

Il parroco don Lucis sostiene invece il progetto di statuto così come formulato, affermando che solo in tal modo si estronette la Chiesa da penose diatribe.

Il sig. Renzo Bergagna è della medesima opinione del precedente e suggerisce che, se le spese di cui ad b) si rivelassero troppo gravose, si potrebbe pagare le integrazioni dell'onorario al cappellano e nel salario al sacrestano mediante concessioni in natura, attribuendo ai suddetti l'usufrutto di alcuni terreni, con vantaggio per essi e per la comunità.

Il Commissario chiude la discussione invitando gli intervenuti a derimere le questioni sorte mediante la votazione prevista dall'ordine del giorno che importa approvazione e elezione dello Statuto Regolamento proposto.

Vengono pertanto distribuite agli avanti diritto le schede e si procede alla votazione che ha luogo nei modi previsti, in cabine chiuse, avendo per oggetto l'approvazione dello Statuto e la determinazione

delle rendite, da riservarsi alla Chiesa Parrocchiale.-

La votazione ha il seguente esito:

Presenti: 179 Votanti: 158

Approvano lo Statuto: 129

Lo respingono: 29

Lo Statuto-Regolamento viene pertanto approvato nella sua formulazione integrale, come risulta dal progetto che viene allegato a questo verbale sub.A).-

Hanno risposto al secondo quesito relativo alla determinazione delle rendite, 135 votanti col seguente esito:

n. 42 votanti per il 20%	n. 11 votanti per il 60%
" 24 " " " 30%	" 4 " " " 70%
" 13 " " " 40%	" 22 " " " 80%
" 19 " " " 50%	

ed in base alla media aritmetica, prevista al comma d) dell'avviso di convocazione, risulta determinata una quota del 42.44% da riservarsi sulle rendite totali a favore della Chiesa Parrocchiale di Bressa.

Dopo di che nessuno chiede la parola ed essendo esaurito l'ord. del giorno, l'assemblea viene chiusa ad ore 13.30

Il Segretario

Il Presidente

F.to dott. Giusto Bronzin

F.to Dr.A. Antonietti

P.C.C. Il Commissario



STATUTO - REGOLAMENTO

PER L'AMMINISTRAZIONE DEI BENI DEGLI ABITANTI DI BRESSA.

19

DESTINAZIONE DELLE RENDITE

- 1) Le rendite dei beni degli abitanti di Bressa, dedotte le imposte e tasse e le spese di amministrazione, saranno devolute annualmente come segue:
- a) il $\frac{4}{100}$ alla Chiesa Parrocchiale di Bressa e per essa al suo legale rappresentante, per i bisogni degli edifici sacri e per la provvista e manutenzione delle suppellettili e degli arredi sacri.
 - b) un'altra quota, che verrà determinata ai sensi dell'art. 19 del presente Statuto, per integrazione dell'onorario al cappellano e del salario al sacrestano, per l'educazione e l'istruzione religiosa della gioventù, per l'assistenza dell'infanzia (Asilo).
 - c) una eventuale residua quota, occorrendo, per opere di interesse esclusivo della popolazione di Bressa, che non siano per legge a carico delle pubbliche Amministrazioni.

II9

CONDUZIONE DEI TERRENI

- 2) La coltivazione dei terreni potrà essere assicurata mediante conduzione diretta in economia, o sarà affidata ad abitanti di Bressa in semplice fittan

za, come pure ad una società coöperativa, che eventualmente si costituisse tra coltivatori di Bressa ed il cui statuto sia in armonia con le finalità tradizionali di cui in premessa, nonchè con le norme del presente regolamento.

In ogni caso la coltivazione dovrà rispondere alle più progredite regole dell'agricoltura razionale onde ottenere il maggiore ed il migliore rendimento nell'interesse del paese di Bressa e dell'economia generale.

Apposite e tassative norme saranno all'uopo contenute nei contratti di conduzione e fittanza unitamente ad opportune clausole risolutive nei casi di inadempienza.

III

VICINIA DEI CAPIFAMIGLIA

3) La Vicinia è costituita, secondo l'antica consuetudine, dai capifamiglia di Bressa (anche di sesso femminile e intendendosi per famiglia l'intero nucleo o convivenza familiare) residenti in Bressa da almeno tre anni, riuniti in assemblea.

La Vicinia è convocata dal Presidente mediante avviso esposto nell'albo di Bressa, nonchè mediante avvisi personali diramati a tutti i capifamiglia.

4) L'avviso di convocazione della Vicinia dovrà con-

tenere l'elencazione degli oggetti da trattare deliberati dalla Commissione Amministratrice o richiesti da almeno venticinque capifamiglia.

Lo stesso avviso deve pure contenere eventuali oggetti richiesti da almeno venticinque capifamiglia purchè la richiesta venga presentata non più tardi del 10 dicembre per la riunione ordinaria di gennaio.

5) Ogni capofamiglia impedito, potrà farsi rappresentare nella Vicinia, mediante delega scritta, da un familiare maggiorenne, o, in mancanza, da altro capofamiglia. Ciascun capofamiglia può rappresentare un solo capofamiglia.

Le deleghe saranno autenticate dal Presidente della Commissione Amministratrice.

6) La Vicinia sarà valida in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei capifamiglia di Bressa e loro delegati. In seconda convocazione potrà deliberare con la presenza di almeno un quarto dei capifamiglia o delegati.

7) Le deliberazioni di carattere ordinario della Vicinia saranno valide con i voti della maggioranza assoluta degli esponenti il voto.

Per deliberazioni di carattere straordinario, è sempre necessario l'intervento di almeno i tre quarti dei capifamiglia e la maggioranza dei tre quarti dei

voti degli intervenuti.

8) La seconda convocazione, occorrendo, potrà essere fatta col medesimo avviso che indice la prima convocazione, ma sarà in ogni caso fissata in modo che tra la prima e la seconda convocazione trascorrano almeno sette giorni.

9) Le elezioni delle cariche e in ogni caso le eventuali modifiche di carattere regolamentare, dovranno sempre, e senza eccezione alcuna, essere votate mediante schede segrete predisposte dalla Commissione Amministratrice.-

10) Le schede di votazione dovranno essere munite del timbro della Commissione Amministratrice e delle firme del Presidente della Vicinia e degli scrutatori negli appositi spazi predisposti a stampa, prima di essere distribuite ai singoli votanti.

11) La distribuzione delle schede avviene mediante consegna al votante al momento della sua chiamata, e non prima che il votante chiamato in precedenza abbia votato. Uno scrutatore prende nota di volta in volta del nome del capofamiglia al quale è stata consegnata la scheda per l'espressione del voto.-

12) L'espressione del voto avviene in apposita cabina protetta dalla vista in modo che sia garantita la segretezza del voto stesso.

13) La scheda votata deve essere subito consegnata al Presidente, il quale, letto ad alta voce il nome del votante, la introduce nell'apposita urna. Il Segretario ad ogni nome chiamato dal Presidente, ne prende nota nell'elenco dei capifamiglia di cui all'art. 24.

14) A parità di voti sarà proclamato eletto il più anziano di età.

15) la vicinia sarà presieduta da un capofamiglia eletto anche per acclamazione dai presenti.

16) Il Presidente della vicinia sarà assistito da un segretario di sua scelta che potrà anche essere persona estranea ai componenti dell'assemblea. Per il controllo delle votazioni, sarà pure assistito da due scrutatori da lui pure di volta in volta designati prima dell'inizio di ogni votazione.

17) La convocazione della vicinia ha luogo ordinariamente una volta all'anno, nel mese di gennaio.

In tale riunione la vicinia approva il bilancio preventivo per l'anno successivo e il consuntivo dell'anno precedente.

18) La vicinia potrà essere convocata anche in via straordinaria quando la Commissione lo riterrà opportuno, o su richiesta di almeno cinquanta capifamiglia.

In questo secondo caso i richiedenti dovranno indicare gli oggetti che intendono siano trattati dalla vicinia.

nia, e la Commissione dovrà procedere alla richiesta convocazione per una data non più lontana di trenta giorni dal ricevimento dalla richiesta.

IV^o

POTERI DELLA VICINIA

19) La vicinia nomina e rinnova le cariche ed approva il bilancio preventivo ed il consuntivo.

Spetta pure alla vicinia di deliberare sul modo di conduzione dei fondi, nonchè sull'impiego delle rende di cui all'art. 1 lettera b) e c).

V^o

COMMISSIONE AMMINISTRATRICE

20) L'amministrazione è esercitata dall'assemblea dei capifamiglia (vicinia) a mezzo di una commissione Amministratrice composta di cinque membri. La Commissione si rinnova ogni anno per due quinti, scadendo il 31 dicembre i due commissari più anziani di nomina nei casi di pari anzianità, sarà proceduto per estrazione a sorte. I commissari scaduti sono rieleggibili.

21) Non possono far parte contemporaneamente della Commissione amministratrice persone aventi tra di loro vincoli di parentela entro il secondo grado, e di affinità, di primo grado.

22) La Commissione Amministratrice elegge nel suo

seno il Presidente entro otto giorni dalla rinnovazione delle cariche fatte dalla Vicinia.

23) La Commissione è responsabile della conservazione dei registri, documenti e atti dell'amministrazione e procede alla erogazione dei fondi a sensi del presente regolamento secondo le deliberazioni della vicinia per quanto riguarda l'impiego di cui all'art. 1 lettere b) e c).

24) A cura della Commissione sarà tenuto sempre aggiornate un elenco dei capifamiglia.

Tale elenco sarà reso pubblico, controllato e convalidato dal presidente e dai revisori dei conti in carica all'atto di ogni convocazione della vicinia cioè immediatamente prima della diramazione degli inviti personali.

VI

BILANCIO E CONTROLLI

25) Un bilancio preventivo, e un bilancio consuntivo dovranno essere redatti annualmente a cura della Commissione Amministratrice.

26) I conti della Commissione saranno sottoposti all'esame dei Revisori dei Conti almeno 15 giorni prima della data fissata per l'assemblea che dovrà approvare il bilancio consuntivo.

27) I Revisori dei conti durano in carica tre anni,

sono rieleggibili e possono essere estranei al paese di Bressa. Essi sono in numero di tre, di cui due eletti dalla vicinia e il terzo designato dal Consiglio Amministrativo della Chiesa Parrocchiale di Bressa.

28) I Revisori avranno anche il compito di controllare la contabilità dell'impiego delle rendite dei beni erogate a sensi dell'art. 1 lettere b) e c).-

29) In caso di controversia nella interpretazione del presente statuto-regolamento e nell'applicazione delle sue norme, le parti interessate nomineranno ciascuna un arbitro, e gli arbitri collegialmente, se in numero pari, nomineranno a loro volta un ulteriore arbitro che assumerà la veste di presidente. Il Collegio arbitrale così costituito dirimerà la controversia con la procedura e le facoltà dell'amichievole compositore inappellabile e senza formalità di rito.



P. C. C.

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO

(Dr. A. Antonietti)